NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E LA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA

# Art. 18 (Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia)

## Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

1. L'ente patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia denominato «Fondazione Apostolica» deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa. Decorso tale termine l'ente puo' concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche. 2. Gli enti della Chiesa Apostolica in Italia, civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche. 3. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

Versione in vigore dal 22 agosto 2012, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia |
| Estremi | Legge 30 luglio 2012, n. 128 |
| Partizione | Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2012 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-la-chiesa/allegato-intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-la-chiesa-apost-art-18-iscrizione-nel-registro-delle-persone-giuridiche

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it